

RELAZIONE
DEL COLLEGIO SINDACALE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2012
AI SENSI DELL'ART. 2429 C.C. E DELL'ART. 14 DEL D.LGS N° 39 DEL 27.01.2010

Al socio unico della Società Acquedotto Pugliese s.p.a.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

▪ **Attività di vigilanza**

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

In considerazione del fatto che la Vostra società è amministrata da un amministratore unico, abbiamo preso visione delle delibere adottate dall'amministratore unico nell'esercizio 2012, in relazione alle quali non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

In riferimento alla delibera del socio unico Regione Puglia del 27/6/2011 avente per oggetto la distribuzione straordinaria una tantum di dividendi per complessivi 12.250.000 euro a valere sulle riserve straordinarie di utili ante 2010 pagabile, a richiesta degli azionisti, a decorrere dal 29 dicembre 2011, il Collegio ribadisce che sussiste un potenziale contrasto tra interesse della società ed interesse del socio; preso atto che, ad oggi, il socio non ha richiesto l'esecuzione della predetta delibera e che è stata convocata l'assemblea straordinaria con uno specifico punto all'ordine del giorno, il Collegio auspica la revoca della suddetta delibera del socio unico.

Durante le riunioni svolte o a seguito di richiesta, abbiamo acquisito dall'amministratore unico e/o dal direttore generale e/o dai responsabili delle rispettive funzioni aziendali, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, le cui risultanze sono formalizzate nei verbali del Collegio, trascritti



nell'apposito libro, tenuto ai sensi dell'art.2421, primo comma, n.5 del c.c., non abbiamo osservazioni particolari da riferire .

Abbiamo periodicamente incontrato il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.

Abbiamo incontrato il preposto al sistema di controllo interno e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziate nella presente relazione.

Abbiamo incontrato l'Organismo di Vigilanza e non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione.

Rileviamo l'opportunità che l'Organismo di Vigilanza predisponga una relazione annuale sull'attività svolta da sottoporre all'attenzione dell'assemblea dei soci.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c.


Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

Nello svolgimento dell'attività di vigilanza sopra descritta questo Collegio si è riunito con periodicità almeno bimestrale, formalizzando nell'apposito registro, tenuto ai sensi dell'art. 2421, primo comma, n.5), cod.civ., i risultati delle verifiche svolte

Dal 1 gennaio 2003 le attività di gestione dell'Acquedotto Pugliese in Puglia sono regolamentate dalla normativa nazionale e dalla Legge Regionale della Puglia n. 28/1999 e disciplinate dalla "Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale Puglia".

Con la sottoscrizione della Convenzione, AQP ha assunto una serie di obblighi nei confronti degli utenti e dell'Autorità d'Ambito, impegnandosi a conseguire i livelli minimi di servizio stabiliti nel



Disciplinare Tecnico della Convenzione e nel Piano d'Ambito. Tra gli obblighi assunti da AQP vi è la realizzazione di cospicui investimenti infrastrutturali previsti dal Piano d'Ambito, nell'arco di tutta la durata della Convenzione, fino al 2018.

Gli investimenti previsti nel Piano d'Ambito di competenza dell'Acquedotto Pugliese sono sostanzialmente riconducibili a quelli previsti nell'Accordo di Programma Quadro (APQ) che ne individua i canali di finanziamento.

Nel bilancio di esercizio e nella relazione sulla gestione di AQP vi sono informazioni sintetiche sul confronto tra lo stato di attuazione degli investimenti ed il piano di investimenti pluriennale previsto dal Piano d'Ambito. Auspichiamo per il futuro un maggior dettaglio informativo, soprattutto in riferimento alla circostanza che la tariffa relativa ai servizi idrici applicata in forza di legge da AQP (D.M. 1° agosto 1996) è strettamente correlata e funzionale agli obblighi assunti da AQP per la realizzazione degli investimenti suddetti.


Diamo atto che nella relazione sulla gestione è stata fornita illustrazione dell'andamento dell'indebitamento della società; in particolare, che la posizione finanziaria netta, è peggiorata di 38,2 milioni attestandosi a 208,6 milioni e che essa è destinata a peggiorare, stante il quadro degli investimenti programmati, i possibili effetti negativi del nuovo metodo tariffario e l'impossibilità ad allineare i tempi di rimborso dei finanziamenti a quelli di rientro degli investimenti realizzati.

Considerato, altresì, che gli indici di dipendenza finanziaria rivelano che la società è sottocapitalizzata, il Collegio evidenzia che tutto quanto sopra rappresentato costituisce un fattore di rischio per la futura evoluzione gestionale della società.

Diamo atto che è stata convocata l'assemblea straordinaria, per la modifica dell'art.7 dello statuto sociale.

In proposito, il Collegio ha più volte evidenziato la non conformità dell'art. 7 dello statuto sociale, come modificato in data 3 novembre 2010 dall'assemblea straordinaria dei soci, rispetto alla normativa statale non abrogata, che prevede l'obbligo di dismissione delle partecipazioni azionarie della società; in particolare, l'art. 7 riserva alla Regione Puglia la maggioranza del capitale sociale (7.1) ed introduce delle limitazioni alla circolazione delle azioni (7.2) che possono essere alienate solo ad enti pubblici.

Il tema è stato da tempo evidenziato anche dalla Sezione Controllo sugli Enti della Corte dei Conti e non è differibile, anche in considerazione della Sentenza n.62/2012 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della Legge Regionale n.11/2011.



▪ Bilancio d'esercizio

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, che è stato messo a nostra disposizione nei termini di cui all'art 2429 c.c. , in merito al quale riferiamo quanto segue.

Non essendo a noi demandato la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Gli amministratori, nella redazione del bilancio, hanno riferito di non aver derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma quattro, c.c.

▪ Giudizio di coerenza della relazione sulla gestione.

La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge, compete all'Amministratore. E' di nostra competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall'art. 2409-ter, comma secondo, lettera e), del Codice Civile. A tal fine abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.


Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

L'amministratore nella Relazione sulla gestione ha fornito – tra l'altro - una esaustiva illustrazione sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, poste in essere nell'esercizio, con adeguato approfondimento dell'analisi economico –finanziaria mediante la riclassificazione del bilancio e l'uso di indici finanziari; sono state, altresì, fornite informazioni sui rapporti con il socio unico e con le società controllate e collegate.

A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2012.

▪ Conclusioni

Considerando anche le risultanze dell'attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti contenute nella relazione di revisione del bilancio che ci è stata messa a disposizione in data odierna, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso



il 31 dicembre 2012, accompagnato dalla relazione sulla gestione , così come redatto dall'Amministratore e si associa alla proposta formulata dall'Amministratore di destinazione dell'utile di esercizio, pari a Euro 14.820.678 come segue:

- Euro 741.034 pari al 5% a Riserva Legale;
- Euro 13.338.611 pari al 90% a Riserva ex art 32 lettera b dello Statuto Sociale, finalizzata ad una maggiore patrimonializzazione della società a sostegno della realizzazione degli investimenti;
- Euro 741.034 pari al 5% a Riserva Straordinaria.


Bari, 10 giugno 2013

Il Collegio Sindacale

Dr. Giovanni Rapanà – Presidente


Dr. Angelo Colangelo – sindaco effettivo

Dr. Luigi Cataldo – sindaco effettivo



PAGINA BIANCA

GRUPPO ACQUEDOTTO PUGLIESE



BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO AL 31 **DICEMBRE 2012**

gr

PAGINA BIANCA

INDICE**RELAZIONE SULLA GESTIONE****I PRESENTAZIONE DEL GRUPPO AQP****II LE ATTIVITA' SVOLTE NEL 2012 DAL GRUPPO AQP****II.1 MODIFICHE NORMATIVE IN MATERIA DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO****II.1.1 Referendum abrogativi del 12 e 13 giugno 2011****II.1.2 Provvedimenti adottati dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG)****II.2 RICAVI SII (SISTEMA IDRICO INTEGRATO)****II.3 COSTI DI GESTIONE****II.3.1 Energia elettrica****II.4 PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE****II.4.1 Personale e relazioni interne****II.4.2 Sicurezza sul Lavoro****II.4.3 Formazione****II.5 QUALITÀ E SERVIZI ALL'UTENZA.****II.6 QUALITÀ DELL'ACQUA E CONTROLLI DI VIGILANZA IGIENICA****II.7 ACQUISTI****II.7.1 Acquisti.****II.7.2 Acquisti verdi.****III LE ATTIVITA' SVOLTE NEL 2012 DALLA SOCIETA' CONTROLLANTE****III.1 MODIFICA AMMINISTRATORE UNICO****III.2 DISPONIBILITÀ IDRICA****III.3 RECUPERO CREDIT'****III.4 INVESTIMENTI****III.5 INDEBITAMENTO****III.6 RELAZIONI ESTERNE E RAPPORTI ISTITUZIONALI****III.6.1 Immagine****III.6.2 Cultura e patrimonio storico.****III.7 PRIVACY****III.8 MODELLO EX D.LGS. 231/2001.****III.9 RAPPORTI CON LA REGIONE PUGLIA****IV LE ATTIVITA' SVOLTE NEL 2012 DALLE SOCIETA' CONTROLLATE****(A) Pura Acqua S.r.l. posseduta al 100%.****(B) Pura Depurazione S.r.l. posseduta al 100%****(C) ASECO S.p.A. posseduta al 100%.****V RICERCA E SVILUPPO****VI RISULTATI ECONOMICI E FINANZIARI DEL GRUPPO AQP****VI.1.1 Trattamento contabile, modifiche di principi contabili e riclassifiche economiche e patrimoniali derivanti dalle disposizioni dell'AEEG in materia tariffaria****VI.2 RISULTATI ECONOMICI.****VI.3 RISULTATI PATRIMONIALI E FINANZIARI****VI.4 INDICI ECONOMICI E FINANZIARI.****VII ANALISI DEI PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE AI SENSI DELL'ART. 2428 DEL CODICE CIVILE.****VIII ALTRE INFORMAZIONI****IX FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.****X EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE.****BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2012.****STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO****■ CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2012.**

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2012

- I STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO**
- II AREA DI CONSOLIDAMENTO**
- III CRITERI E PROCEDURE DI CONSOLIDAMENTO**
- IV CRITERI DI VALUTAZIONE ED ALTRE INFORMAZIONI.**
- V COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL'ATTIVO**
- VI COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO**
- VII COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO**

ALLEGATI

- I ALLEGATO.**
- II ALLEGATO.**
- III ALLEGATO.**
- IV ALLEGATO.**



RELAZIONE SULLA GESTIONE**I PRESENTAZIONE DEL GRUPPO AQP**

Acquedotto Pugliese opera nel settore dei servizi idrici ed è il secondo operatore italiano (per abitanti serviti), con un bacino di utenza di oltre 4 milioni di abitanti residenti serviti, pari a circa il 7% dell'intero mercato nazionale. L'Acquedotto Pugliese S.p.A. nasce dalla trasformazione dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese in S.p.A. in base a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 141/99.

Acquedotto Pugliese attualmente gestisce il Servizio Idrico Integrato (SII) nell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia, il più grande ATO italiano in termini di estensione, e il servizio idrico in alcuni comuni della Campania (appartenenti all'ATO Calore-Irpino). Acquedotto Pugliese fornisce, altresì, risorsa idrica in sub-distribuzione ad Acquedotto Lucano S.p.A., gestore del S.I.I. per l'ATO Basilicata.

La gestione del S.I.I. dell'ATO Puglia è regolata dalla Convenzione stipulata il 30 settembre 2002 tra la società ed il Commissario Delegato per l'Emergenza socio-economico-ambientale in Puglia a valere fino al 2018.

Linea guida della gestione è un efficiente utilizzo della risorsa idrica considerata come "bene comune".

Il gruppo Acquedotto Pugliese include la Capogruppo Acquedotto Pugliese S.p.A. e le imprese di seguito indicate (importi in migliaia di Euro):

Società	Sede	Capitale sociale	% di possesso
Pura Acqua S.r.l.	Bari	150	100,00%
Pura Depurazione S.r.l.	Bari	10	100,00%
Aseco S.p.A.	Ginosa (TA)	800	100,00%

II LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2012 DAL GRUPPO AQP**II.1 Modifiche normative in materia di servizio idrico integrato**

L'esercizio in commento è stato caratterizzato da numerosi e significativi cambiamenti della normativa e della regolamentazione del settore, conseguenti ad un processo già avviato da tempo, poi influenzato dagli effetti dei referendum abrogativi del 12 e 13 giugno 2011. A tali referendum ha fatto seguito l'attribuzione delle funzioni regolatorie del SII alla Autorità Garante per l'Energia Elettrica ed il Gas – AEEG in forza del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge n. 214/2011. A partire dall'inizio del 2012, quindi, l'AEEG ha iniziato la sua attività nel settore idrico. Di seguito, si riepilogano i principali eventi occorsi, aggiornati fino alla data della presente relazione.

II.1.1 Referendum abrogativi del 12 e 13 giugno 2011

Come noto, le consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011 hanno comportato l'abrogazione dell'art. 23-bis del D.L. 112/2008, convertito con L. 133/2008, così come modificato e integrato dall'art. 15, comma 1, del D. L. 135/2009, convertito con Legge 166/2009, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, nonché l'art. 154, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), nella parte in cui, tra i criteri di determinazione della tariffa idrica, faceva riferimento a quello "dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito".

I suddetti quesiti referendari comportano tra l'altro la conseguente soppressione del D.P.R. 7 dicembre 2010 n. 168, recante il regolamento attuativo della disciplina di cui al menzionato art. 23-bis. Restano invariate le previsioni transitorie dell'art. 170 del D.Lgs. 152/2006 (non soggetto a referendum), che prevedono l'applicazione del Metodo Normalizzato di cui al D.M. 1° agosto 1996 sino all'adozione di una nuova metodologia tariffaria.

Si evidenzia che gli effetti dell'abrogazione referendaria non determinano alcuna reviviscenza delle norme eventualmente abrogate dalle disposizioni normative sottoposte a quesito referendario ed operano *ex nunc*.

Occorre segnalare che l'esito referendario non ha modificato il riferimento alla garanzia della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. A riguardo, la stessa Corte Costituzionale, nel motivare circa l'ammissibilità del referendum (sentenza numero 26 del 26.1.2011), si è espressa affermando che la normativa residua immediatamente applicabile, data proprio dall'art. 154 del D.lgs. n.152/2006 non presenta elementi di contraddittorietà persistendo la nozione di tariffa come corrispettivo determinata in modo tale da assicurare la "copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio chi inquina paga". Sul punto, assume, inoltre, rilievo il diritto dell'Unione Europea che, la normativa nazionale - sia primaria che secondaria - è comunque chiamata a rispettare ed implementare. Al riguardo la Comunicazione COM (2000) 477 della Commissione europea sancisce, esplicitando il significato dell'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE (Direttiva quadro acque), che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire vi sono:

- a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi, nonché l'eventuale rendimento del capitale netto);
- b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi);
- c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee).

Occorre, ancora, segnalare che l'articolo 149 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, salvaguardia il raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario del soggetto gestore.

In data 23 ottobre 2012, l'AEEG ha inviato al Consiglio di Stato una richiesta di parere circa la legittimazione ad intervenire su questioni relative a periodi precedenti al trasferimento delle funzioni di regolazione del settore idrico all'Autorità stessa.

In risposta al quesito, il Consiglio di Stato, con parere emanato in data 25 gennaio 2013, ha chiarito che l'AEEG è competente sulla definizione delle procedure di calcolo e delle modalità relative alla eventuale restituzione all'utenza della componente di remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio – 31 dicembre 2011, a seguito della proclamazione degli esiti del referendum popolare. Il Consiglio di Stato ha, tuttavia, chiarito che l'AEEG dovrà tenere conto del complessivo ed articolato quadro normativo nazionale ed europeo, assicurando la integrale copertura dei costi. In sostanza, l'Autorità dovrà individuare l'algoritmo di calcolo per confrontare la remunerazione del capitale fatturata agli utenti nel periodo 21 luglio – 31 dicembre 2011 con i costi che tale importo doveva coprire. In caso di eccedenza è prevista la restituzione della differenza all'utenza.

In tale contesto, il 31 gennaio 2013, l'Autorità ha approvato la delibera n. 38/2013/R/idr con la quale avvia un procedimento per la determinazione:

- a) dei criteri attraverso cui gli Enti d'Ambito dovranno individuare, fermo restando il principio del *full cost recovery*, gli importi eventualmente eccedenti versati da ciascun utente a titolo di remunerazione del capitale investito;
- b) delle modalità e degli strumenti con i quali assicurare concretamente la restituzione agli utenti finali dei suddetti importi;
- c) delle modalità di verifica e approvazione, da parte della stessa Autorità, delle determinazioni degli Enti d'Ambito.

II.1.2 Provvedimenti adottati dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG)

Come precedentemente indicato, nel corso del 2012 l'AEEG ha adottato una serie di provvedimenti in materia di servizi idrici volti ad adeguare la regolazione tariffaria ai principi indicati dalla normativa europea e nazionale, garantendo adeguati livelli di qualità del servizio.

Acquedotto Pugliese ha attivamente partecipato a tutte le fasi di consultazione confrontandosi direttamente e per il tramite dell'associazione di categoria (Federutility) con l'AEEG.

I principali provvedimenti emessi nel corso del 2012 sono stati i seguenti:

- **deliberazione del 1° marzo 2012, n. 74/2012/R/idr:** l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- **documento di consultazione n. 204/2012/R/idr del 22 maggio 2012:** l'Autorità ha avviato una consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici e sono stati organizzati una serie di seminari finalizzati all'illustrazione dei contenuti del citato documento ed alla raccolta di commenti e osservazioni di tutti i soggetti interessati;
- **documento di consultazione n. 290/2012/R/idr del 12 luglio 2012:** l'Autorità ha avviato un'ulteriore consultazione pubblica relativa al metodo tariffario transitorio da applicarsi negli esercizi 2012-2013. Tale metodo tariffario si è reso necessario a causa della eterogeneità della regolazione tariffaria applicata sul territorio nazionale;
- **deliberazione n. 347/2012/R/idr del 2 agosto 2012, successivamente integrata e modificata dalle deliberazioni n. 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr., rispettivamente del 11 ottobre 2012 e del 15 novembre 2012,** sono stati posti a carico dei gestori del servizio idrico integrato alcuni obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013;
- **deliberazione n. 585/2012/R/idr del 28 dicembre 2012:** l'Autorità ha approvato il metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013;
- **deliberazione n. 586/2012/R/idr del 28 dicembre 2012:** l'Autorità ha approvato la prima direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato, sancendo l'obbligo per i gestori, entro il 30 giugno 2013, di mettere a disposizione degli utenti sul proprio sito la Carta dei Servizi e le informazioni sulla qualità dell'acqua servita mentre, entro il 1° gennaio 2014, di rendere disponibile *on line* un Glossario con i principali termini utilizzati nel Servizio idrico integrato;
- **deliberazione n. 587/2012/E/idr del 28 dicembre 2012:** è stata avviata un'istruttoria in merito ad alcune possibili anomalie emerse nell'ambito delle attività istruttorie finalizzate alla definizione del metodo tariffario transitorio, al fine di individuare eventuali

comportamenti non conformi alla normativa vigente o lesivi dei diritti degli utenti in ordine ai seguenti profili: (i) adempimento, da parte dei gestori, del divieto di fatturare il servizio di depurazione ai clienti non allacciati al depuratore nonché attuazione del d.m. 30/09/2009 e (ii) inserimento nelle bollette di partite perequative locali. Il procedimento deve essere concluso entro 180 giorni.

Nel corso dei primi mesi del 2013 l'Autorità ha, inoltre, emanato i seguenti documenti:

- **deliberazione 38/2013 del 31/01/2013** con la quale l'Autorità ha avviato un procedimento che si concluderà entro 120 giorni, per la determinazione dei criteri attraverso cui gli Enti d'Ambito dovranno individuare gli importi versati da ciascun utente, a titolo di remunerazione del capitale investito, in relazione al periodo 21 luglio-31 dicembre 2011, eventualmente da restituire all'utente medesimo (con modalità e strumenti da definire);
- **deliberazione n. 73/2013/R/idr del 21 febbraio 2013** relativa all'approvazione delle linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico finanziario del piano d'ambito ai fini della proposta tariffaria degli anni 2012 e 2013 che deve essere predisposta, entro il 31 marzo 2013, dagli Enti d'Ambito;
- **deliberazione n. 86/2013/R/idr del 28 febbraio 2013** per la disciplina del deposito cauzionale per il servizio idrico integrato;
- **deliberazione n. 87/2013/R/idr del 28 febbraio 2013** per l'avvio di un procedimento per l'adozione di provvedimenti in tema di definizione delle condizioni contrattuali obbligatorie per la gestione della morosità degli utenti finali del servizio idrico integrato. La delibera fissa in 180 giorni dalla sua pubblicazione il termine per la conclusione del procedimento e stabilisce tra l'altro che, nelle more dell'adozione dei provvedimenti, i gestori non possono procedere alla sospensione della fornitura di particolari categorie di utenza;
- **deliberazione n. 88/2013/R/idr del 28 febbraio 2013** relativa all'approvazione del Metodo Tariffario Transitorio per le gestioni ex CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013. La delibera approva, inoltre, alcune modificazioni e integrazioni alla delibera n. 585/2012 (MTT);
- **consultazione 82/2013/R/com pubblicato il 1° marzo 2013** relativo ai primi orientamenti in materia di obblighi di separazione contabile per gli esercenti i servizi idrici e in materia di revisione e semplificazione delle disposizioni di separazione contabile di cui alla deliberazione n. 11/2007;
- **deliberazione n. 110/2013/R/idr del 21 marzo 2013** con la quale l'Autorità ha avviato un procedimento per il riconoscimento del valore residuo alla fine delle concessioni e i rimborsi che i gestori subentranti devono riconoscere ai precedenti gestori. La conclusione del procedimento, prevista 120 giorni dalla data di pubblicazione, sarà rappresentata dalla definizione delle clausole che dovranno essere inserite nei contratti e negli atti che regolano i rapporti concessori per la fornitura del servizio idrico;
- **deliberazione n. 117/2013/idr del 21 marzo 2013** per la definizione di meccanismi di riconoscimento, ai gestori del servizio idrico integrato, degli oneri legati alla morosità e di contenimento del rischio credito. Il procedimento avviato deve essere concluso entro 180 giorni.

Dei sopramenzionati atti e provvedimenti, particolare rilievo assume la delibera n. 585/2012 in quanto definisce il metodo di calcolo dei ricavi del gestore per il 2012 e 2013 (metodo tariffario transitorio MTT) e pone le basi per il metodo tariffario definitivo che sarà introdotto a partire dal 2014. Per il MTT 2012, l'iter procedurale prevede che l'Ente d'ambito definisca entro il 31 marzo 2013 (termine poi spostato al 30 aprile 2013) la tariffa applicabile e che la stessa venga poi